



Bando INTERNAZIONALIZZAZIONE - Anno 2022

(Approvato con delibera della Giunta Camerale n.80, del 16 novembre 2022)



INDICE

Articolo 1 - Finalità	Pag. n.	3
Articolo 2 - Ambiti di attività	Pag. n.	3
Articolo 3 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione	Pag. n.	4
Articolo 4 - Soggetti beneficiari	Pag. n.	4
Articolo 5 - Soggetti destinatari dei voucher	Pag. n.	5
Articolo 6 - Fornitori di beni e servizi	Pag. n.	6
Articolo 7 - Spese ammissibili	Pag. n.	6
Articolo 8 - Cumulo	Pag. n.	6
Articolo 9 - Normativa europea di riferimento	Pag. n.	7
Articolo 10 - Presentazione delle domande	Pag. n.	7
Articolo 11 - Valutazione delle domande e concessione	Pag. n.	8
Articolo 12 - Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher	Pag. n.	9
Articolo 13 - Rendicontazione e liquidazione del voucher	Pag. n.	9
Articolo 14 - Controlli	Pag. n.	10
Articolo 15 - Revoca dei voucher	Pag. n.	10
Articolo 16 - Responsabile del procedimento	Pag. n.	10
Articolo 17 - Norme per la tutela della privacy	Pag. n.	10



Articolo 1 - Finalità

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di mercato in aree meno toccate dall'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 o nei paesi che per primi si apriranno di nuovo agli scambi internazionali, aiutando in tal modo le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone Latina - di seguito Camera di Commercio - si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.
L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando voucher utilizzabili come contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi.
3. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2022" si intende:
 - sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
 - incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;
 - favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

Articolo 2 - Ambiti di attività

Con il presente bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), progetti presentati da singole imprese.

1. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente bando dovranno riguardare:
 - a) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:
 - i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
 - il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, realizzazione di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali e traduzione dei loro contenuti;
 - l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
 - la protezione del marchio dell'impresa all'estero;
 - i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all'estero, anche con specifico riferimento alle necessità legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa attraverso attività formative a carattere specialistico (anche a distanza);
 - lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale.
 - b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:
 - la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;



- l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali; progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
- la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
- la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero o anche a fiere internazionali in Italia;
- la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 300.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro 15.000,00.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 200,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, ove dovuta;
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - prorogare/riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n.651/2014². Tale requisito sarà verificato al momento della presentazione della domanda/concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone-Latina. Tale requisito sarà verificato al momento della presentazione della domanda/concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese. Tale requisito sarà verificato al momento della presentazione della domanda/concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art.18 della L. n.580/93 e s.m.i., del D.M. n.359/201, del D.M. n.54/2005 e del "Regolamento per la definizione dei criteri i determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale" approvato con delibera del Consiglio Camerale n.6, del 13 aprile 2021; il controllo sulla regolarità del diritto annuale si estende negli ultimi

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art.5ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



cinque anni incluso il corrente. A questo proposito si invita ad effettuare una verifica presso l'Ufficio Diritto Annuale (tel. 0773 672267/672300/672260 - 0775/275254) della Camera di Commercio per sanare eventuali irregolarità pregresse. Qualora dall'istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la Camera di Commercio ne darà informazione al soggetto richiedente chiedendo allo stesso di regolarizzare entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la inammissibilità della domanda di agevolazione. Tale requisito sarà verificato al momento della presentazione della domanda/concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;

- e) non siano sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito sarà verificato al momento della presentazione della domanda/concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art.85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato. Tale requisito sarà verificato secondo quanto disposto dall'art.14, comma, del presente bando;
 - g) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva. Tale requisito sarà verificato al momento della presentazione della domanda/concessione del contributo e alla liquidazione dell'importo;
 - h) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - i) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. n.95, del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n.135³. Tale requisito deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.
2. Con riferimento ai requisiti di cui al precedente comma 1, si precisa che la insussistenza anche solo di uno di essi comporterà la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.
 3. Le imprese a cui sono stati concessi contributi a valere sul "Bando Internazionalizzazione - Anno 2021" della Camera di Commercio di Frosinone-Latina possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente bando, per spese diverse da quelle presentate ai sensi del bando 2021 (salvo casi di espressa rinuncia o mancata rendicontazione), ma tali domande saranno poste nella graduatoria in posizione successiva alle altre, sulla base dell'ordine cronologico di cui al successivo art.11, comma 1.

Articolo 5 - Soggetti destinatari dei voucher

1. Il voucher è concesso all'impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può essere ammessa ad un solo voucher.
3. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Articolo 6 - Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e servizi di imprese beneficiare del presente bando non possono, a loro volta, essere soggetti beneficiari.
2. I fornitori di beni e/o di servizi inerenti agli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale - tra quelli previsti all'art.2, comma 2 del presente bando - non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art.2359 del Codice civile, e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione resi da professionisti e/o società relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art.2, comma 2, del presente bando;
 - b) realizzazione di spazi espositivi (virtuali e, laddove possibile, fisici compreso il noleggio e l'eventuale allestimento nonché l'interpretariato e il servizio di hostess resi da professionisti) e B2B, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (inclusa l'assicurazione); realizzazione di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza;
 - b) produzione di campionature;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art.2, comma 2, del presente bando si riferisce la spesa.
4. Tutte le attività devono essere realizzate a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 15 luglio 2023.
5. Per essere ammessi al contributo, le spese ammissibili ed effettivamente sostenute devono comunque essere pari o superiori all'importo minimo di € 4.000,00. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento che è lasciato alle stime della singola impresa.
6. Fatto salvo l'investimento minimo previsto (€ 4.000,00), per poter essere ammesse alla liquidazione le imprese devono necessariamente aver effettuato, entro la data di rendicontazione prevista dal presente bando all'art.13, comma 2, pagamenti per almeno il 70%, oltre i.v.a., per ciascuna delle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente comma 1.
7. Tutte le spese si intendono al netto dell'i.v.a., il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di Stato e/o in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

⁴ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



Articolo 9 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n.1407/2013 o n.1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n.2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n.717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari⁶.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 10 - Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov, dalle ore **12:00 del 30 novembre 2022 alle ore 21:00 del 28 aprile 2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L'invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico, disponibile sul sito camerale all'interno della news del presente bando, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Modello base generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);
 - b) Modulo di domanda, disponibile nella news del sito camerale relativo al presente bando, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato).Le domande di contributo in cui il Modello base e/o il Modulo di domanda risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza
4. Si richiede, inoltre, di allegare al Modello Base la seguente documentazione:

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013, del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁶ Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.



- Modulo progetto, con indicazione in dettaglio del progetto e riepilogo dei costi che si prevede di sostenere, disponibile sul sito camerale all'interno della news relativa al presente bando, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante (anche in caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato).
- I preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).

Con riferimento alla documentazione di cui al presente comma, sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie; la mancata presentazione di dette integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta camerale comporta la non ammissibilità della domanda.

5. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
6. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

Articolo 11 - Valutazione delle domande e concessione

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art.5 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda (fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4, comma 3).
2. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio, eventualmente coadiuvata da un esperto esterno, relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale di cui all'art.2, comma 2, del presente bando.
3. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa, anche per le vie brevi, tutti gli elementi informativi e/o documentazione integrativa per una corretta istruttoria della pratica. In caso di mancato sollecito e completo riscontro, la richiesta viene reiterata per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata; la mancata presentazione di quanto richiesto entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. All'esito dell'istruttoria si approvano i seguenti elenchi con determinazioni dirigenziali che saranno pubblicati sul sito internet camerale - sezione "Albo Online - Bandi, avvisi e altri atti camerali", fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:
 - a) elenco delle domande ammesse e finanziabili (si precisa che l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili);
 - b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
 - c) elenco delle domande ricevute ma non esaminate (per esaurimento del fondo a disposizione).

Le domande ricevute ma non esaminate possono essere successivamente istruite e finanziate, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto all'art.2 del presente bando, nel caso in cui entro massimo 30 giorni dalla data di approvazione della determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o



revoche del contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, è approvato lo scorrimento della graduatoria con provvedimento dirigenziale.

5. La pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 12 - Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - d) a segnalare, pena l'inammissibilità della richiesta, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023 (al fine di consentirne alla Camera la valutazione e l'eventuale autorizzazione), eventuali variazioni relative alle spese indicate nella domanda presentata ovvero al cambio fornitore oltre che ad inaspettate esigenze di proroga di termini per la conclusione del progetto, all'indirizzo promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it. Le eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera; non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - e) a segnalare l'eventuale acquisizione, prima della concessione del voucher, ovvero l'eventuale perdita, prima della concessione e liquidazione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 13 - Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica di quanto previsto dal precedente art.12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, esclusivamente mediante pratica telematica con firma digitale, attraverso lo sportello on-line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere Servizi e-gov, e comunque successivamente all'esito dell'istruttoria della stessa.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo di rendicontazione) di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000, che sarà disponibile in tempo utile nella news del sito camerale relativo al presente bando, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati in cui siano chiaramente indicate le singole voci di spesa;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili e definitive (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.); In particolare, in ogni fattura o, in alternativa, nella causale dei relativi bonifici bancari devono essere espressamente indicati il numero e la data della fattura cui si riferiscono le spese sostenute. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti effettuati in contanti, tramite compensazione di qualunque genere o natura, qualunque forma di auto-fatturazione;
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - e) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate.
2. Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le **ore 21:00 del 29 settembre 2023**, pena la revoca del voucher. Le sole imprese ammesse a contributo con determina dirigenziale adottata nell'imminenza di tale termine ultimo, potranno inviare la



documentazione relativa alla rendicontazione fino al 30° giorno successivo alla data di adozione della suddetta determinazione, pena la revoca del voucher.

3. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca dal voucher.

Articolo 14 - Controlli

La Camera di Commercio, successivamente alla concessione dell'agevolazione, si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti gli ulteriori controlli (compresi sopralluoghi ispettivi) necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli investimenti, la veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando richiedendo chiarimenti, ulteriori informazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

Articolo 15 - Revoca dei voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) venir meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui al precedente art.4, comma 1, del presente bando;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) presentazione della rendicontazione oltre il termine stabilito dal precedente art.13, comma 2;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui al precedente art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui al precedente art.14.
2. In caso di revoca del voucher già liquidato, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, l'importo del voucher percepito aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di liquidazione e sino alla data di adozione del provvedimento di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Articolo 16 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente bando di contributi è assegnato all'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo della Camera di Commercio. Il Responsabile del procedimento è il titolare della Posizione Organizzativa "Promozione e sviluppo del territorio", dott.ssa Loredana Pugliese.

Articolo 17 - Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina (di seguito indicata come Camera di Commercio o Titolare), con sede legale in Latina, Viale Umberto I n.80, tel 0773/6721, e-mail cciaa@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo saranno trattati nel rispetto del suddetto Regolamento e del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. "Codice Privacy"), come modificato dal D.Lgs. n.101/2018).
2. Finalità di trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo



legale al quale è soggetto il Titolare, ex art.6, par.1, lett. C, del GDPR) di cui all'art.1 del presente bando. Tali finalità riguardano la gestione completa delle domande - comprese l'istruttoria e le verifiche sulle dichiarazioni rese - ai fini della liquidazione dei contributi. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate. I dati forniti potranno altresì essere trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell'interessato espresso per l'invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e della corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per le finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio, anche da società del sistema camerale appositamente incaricate e nominate responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33. Nello specifico, con riferimento a tale ultimo adempimento, i soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso. Inoltre, i dati dei soggetti beneficiari richiesti dal presente bando e nel modello di domanda saranno trattati ai sensi dell'art.14 della Legge 29 luglio 2015, n.115, per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del de minimis. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. Per i dati acquisiti in modalità informatica, attraverso software gestiti dalla società InfoCamere S.c.p.a., si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte dalla società medesima, nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati.
6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli artt.13, comma 2, lettere b) e d), e 14, comma 2, lettere d) e e), nonché degli artt.15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) rivolgendosi al Titolare ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art.77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art.79 del GDPR.



7. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi degli artt.37 e s.s. del Regolamento UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile agli indirizzi PEC rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it e rpd-privacy@fr.legalmail.camcom.it.